



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA PAPA GIOVANNI N. 24 – 24050 CAVERNAGO (BG) – Tel. 035/840513 – Fax 035/840575 - C.F. e P.I. 00662800168

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 24-04-2024

Reg. Gen. N. 14

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO
DELL'INFESTAZIONE DA Aedes albopictus (ZANZARA TIGRE) SUL
TERRITORIO - ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di aprile,

IL SINDACO

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nella provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini e Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, che è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Dato atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare ed a contenere la proliferazione di questi insetti;

Vista la proposta formulata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della A.T.S. ex_Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Bergamo non nota del 01/04/2019 prot. comunale n. 1819 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E/O MODIFICAZIONI, nella quale le Amministrazioni comunali vengono invitate ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento del fenomeno di cui trattasi;

DATO ATTO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA GIÀ PROVVEDUTO NEGLI ANNI PRECEDENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A CONTROLLARE E CONTENERE IL FENOMENO INFESTANTE SULLE AREE PUBBLICHE DI PROPRIA COMPETENZA E CHE INTENDE CONTINUARE QUEST'OPERA NEL CORRENTE ANNO;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265, Visti l'art. 107 D.lgs 18/8/2000, le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/93; Visto il Regolamento locale d'igiene; Vista la Legge 24/11/81, n. 689 e la nota della Regione Lombardia 15/03/2016 prot. G1.2016.0009198;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, a tutte le scuole pubbliche e private, a tutti i responsabili dei luoghi di aggregazione:

1. nei mesi primaverili ed estivi di:

- **non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- **procedere**, ogni 3/4 giorni, a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.) (la larva si sviluppa in 5/6 giorni);
- **coprire** i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta o coperchio a tenuta;
- **tenere** puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI*** (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...);
- **TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI*** (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo);

*** Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.**

- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi. Evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
 - **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali un numero adeguato di pesci larvivori come ad esempio i pesci rossi.
- 2. dal 1° aprile al 30 ottobre con cadenza ogni 15 giorni di:**
- **pulire e trattare con prodotti larvicidi* i tombini di raccolta dell'acqua piovana** presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
* il principio attivo da utilizzare è il "Bacillus turigensis" disponibile presso le farmacie ed i negozi specializzati a basso costo.
- 3. dal 1° maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 30 giorni di:**

- **trattare con prodotti adulficidi le siepi, i cespugli delle aree verdi private** (tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

ORDINA ALTRESI'

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- **controllare** che le grondaie non siano otturate e mantenerle in efficienza.

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnante d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie.

C) a tutti i conduttori di orti di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera a maglie strette fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

H) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- **provvedere**, dal 1° maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE CHE

È incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale nell'ambito dell'attività di controllo del territorio.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, diffusione capillare, sito internet comunale, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti

SINDACO n.9 del 24-04-2024

adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

*IL SINDACO
TOGNI GIUSEPPE*

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

SINDACO n.9 del 24-04-2024

Pag. 5



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

VIA PAPA GIOVANNI N. 24 – 24050 CAVERNAGO (BG) – Tel. 035/840513 – Fax 035/840575 - C.F. e P.I. 00662800168

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ORDINANZA

SINDACO

n. 9 del 24-04-2024

Reg. Gen. N. 14

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) SUL TERRITORIO - ANNO 2024.

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Cavernago il 29-04-2024, per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al 14-05-2024.

Cavernago, li 29-04-2024



Il Responsabile della pubblicazione
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.